



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Risorse Umane
Ufficio Personale tecnico amministrativo

Ressources humaines
Bureau du Personnel technique et administratif

Strada Cappuccini, n. 2A 11100 AOSTA AO

www.univda.it/Ateneo/Bandi,AvvisieAppalti/Bandidi concorsoperpersonaleamministrativo

Tel. 0165/1875260

personaleta@univda.it
protocollo@pec.univda.it

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN COLLABORATORE (CATEGORIA C – POSIZIONE C2), NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE, DA ASSEGNARE ALL'ORGANICO DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE.

Art. 1 – TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Al posto messo a bando è attribuito il seguente trattamento economico:
 - stipendio iniziale tabellare di annui lordi 27.289,27 euro, oltre all'indennità di bilinguismo, alla tredicesima mensilità ed altre eventuali indennità da corrispondere secondo le norme in vigore per i dipendenti dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste.
2. Tutti i predetti emolumenti sono soggetti alle ritenute di legge previdenziali, assistenziali ed erariali.

Art. 2 – ASSEGNAZIONE DEL POSTO

1. Il posto messo a bando sarà assegnato presso la Direzione generale dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste.

Art. 3 – RISERVA DI POSTI PER LE FORZE ARMATE

1. La frazione di posto riservata alle categorie di cui all'articolo 1014, comma 3, e all'articolo 678, comma 9, del D.lgs. n. 66/2010, sarà accantonata per cumularla ad altre sino al raggiungimento dell'unità e, quindi, del posto da riservare, ai sensi del comma 4, del succitato articolo 1014.

Art. 4 – REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'università. Per il titolo di studio conseguito all'estero si deve far riferimento a quanto disposto dal successivo articolo 5.
2. Qualsiasi laurea o laurea magistrale/specialistica o il diploma di laurea vecchio ordinamento sono considerati assorbenti rispetto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'università.
3. Il candidato deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
 - a) con riguardo alla cittadinanza, essere in una delle seguenti condizioni:
 - cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;



- familiare di un cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 - cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
- b) aver raggiunto il diciottesimo anno di età;
- c) avere l'idoneità fisica alle mansioni richieste per il profilo di cui trattasi. L'Università ha facoltà di sottoporre a visita medica di accertamento il vincitore della procedura concorsuale ed i candidati eventualmente chiamati ad assumere servizio;
- d) conoscere le lingue italiana e francese;
- e) non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
- f) essere in posizione regolare nei riguardi dell'obbligo di leva per i soli cittadini italiani soggetti a tale obbligo (candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
- g) non essere stato destituito o dispensato ovvero licenziato per motivi disciplinari dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- h) **non avere riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo la normativa vigente, la costituzione di un rapporto di impiego con una pubblica amministrazione.** I candidati sono tenuti, a tal fine, a dichiarare tutte le eventuali condanne e provvedimenti riportati, verificando, se del caso, prima della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, la propria posizione.
4. I requisiti devono essere posseduti dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, fino al momento della stipulazione del contratto.

Art. 5 – TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO

1. I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, **pena la non ammissione al concorso**, devono dichiarare all'atto della presentazione della domanda di partecipazione, ai sensi dell'articolo 38 del D.lgs. n. 165/2001:
- a. (per il diploma di maturità/diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione) di aver ottenuto la dichiarazione di equipollenza del titolo di studio straniero a quello italiano o di aver avviato l'iter procedurale per l'equipollenza del titolo di studio presso un qualsiasi Ufficio scolastico regionale del territorio nazionale (l'Ufficio scolastico regionale per la Regione Valle d'Aosta è la Sovrintendenza agli Studi – Piazza A. Deffeyes, 1 – Aosta);
- oppure**
- b. (per le lauree) di aver avviato l'iter procedurale di riconoscimento del titolo di studio, inoltrando la relativa richiesta al Dipartimento della Funzione pubblica ed al Ministero dell'Università e della Ricerca, mediante raccomandata A/R, entro il termine di scadenza del bando, con le modalità previste sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Al fine dell'ammissione al concorso è necessario, inoltre, allegare, **a pena di esclusione dal concorso**, copia del modulo di richiesta di riconoscimento del titolo di studio, unitamente alla ricevuta di spedizione dello stesso, alla domanda on-line, in formato elettronico, **entro il termine di scadenza del bando (28 aprile 2025)**.



In questo caso il Direttore generale dispone l'ammissione sotto condizione del candidato, fermo restando che il riconoscimento del titolo dovrà sussistere al momento dell'assunzione.

3. Il candidato, all'atto della stipula del contratto, deve dichiarare di aver ottenuto il riconoscimento del titolo di studio, ai sensi della vigente normativa, indicando gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni; in caso contrario il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato.

Art. 6 – DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA ON-LINE

1. I candidati, nella domanda on-line, devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel testo vigente, e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti, di uso di atti falsi e di dichiarazioni mendaci:

ANAGRAFICA

- a) il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita;
- b) il codice fiscale;
- c) la residenza e, ove differente, il recapito cui devono essere inviate le comunicazioni relative alla procedura concorsuale;
- d) i recapiti telefonici, l'indirizzo e-mail/PEC personale;
- e) gli estremi di un documento d'identità in corso di validità (è necessario allegare copia del proprio documento nell'apposita sezione della domanda on-line);

REQUISITI GENERICI

- f) di aver versato o di versare il contributo di ammissione, di cui al successivo articolo 10, entro la data di scadenza del bando (è possibile allegare la ricevuta del versamento);
- g) il possesso della cittadinanza italiana ovvero l'appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea o, pur non essendo cittadino di uno Stato membro, di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e familiare di un cittadino italiano o di un cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di essere cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo oppure di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
- h) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; per il cittadino non italiano, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
- i) di non avere riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo la normativa vigente, la costituzione di un rapporto di impiego con una pubblica amministrazione. I candidati sono tenuti, a tal fine, a dichiarare tutte le eventuali condanne e provvedimenti riportati, verificando, se del caso, prima della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, la propria posizione;
- j) di non essere stato destituito, dispensato ovvero licenziato per motivi disciplinari dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- k) la posizione nei riguardi dell'obbligo di leva solo per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo (candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985);
- l) di aver raggiunto il diciottesimo anno di età;



REQUISITI SPECIFICI

- m) il **titolo di studio** di cui all'articolo 4 del bando, l'indicazione dell'Istituzione scolastica o dell'Università, del Comune presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico/accademico di conseguimento;
 - n) (eventuale) di aver ottenuto la dichiarazione di equipollenza o di aver avviato l'iter procedurale di riconoscimento del titolo di studio estero, esclusivamente per i titoli conseguiti all'estero, di cui all'articolo 5;
 - o) la lingua, italiana o francese, in cui intendono sostenere le prove d'esame, di cui al successivo articolo 15;
 - p) la lingua, italiana o francese, in cui intendono effettuare l'accertamento linguistico, **diversa da quella scelta per le prove d'esame**, oppure la richiesta di esonero dall'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana;
 - q) (eventuale) la richiesta di prove differenziate di cui al successivo articolo 14, commi 5 e 6;
 - r) (eventuale) la richiesta di sostenere le prove d'esame con l'uso di strumenti di ausilio/compensativi e di tempi aggiuntivi, o di sostituire le prove scritte con un colloquio orale, di cui agli articoli 7 e 8;
 - s) i titoli che danno luogo a preferenza, di cui al successivo articolo 17.
2. Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui al comma 1, ad eccezione delle certificazioni nei casi previsti alle lettere q) e r), esimono il candidato dalla presentazione contestuale di qualsiasi documento, ai sensi della normativa vigente.

Art. 7 – DICHIARAZIONE PER IL CANDIDATO CON DISABILITÀ

1. Il candidato con disabilità sostiene le prove concorsuali con l'uso degli strumenti di ausilio e dei tempi aggiuntivi, eventualmente richiesti, in relazione alla sua situazione personale e, conseguentemente, deve:
 - **specificare, nella domanda di partecipazione al concorso, lo strumento di ausilio in relazione alla propria disabilità nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi** (articolo 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - **produrre, entro il termine di scadenza del bando**, copia della certificazione medica attestante la disabilità, rilevata a seguito di accertamento medico (articolo 4 della Legge n. 104/1992), allegandola alla domanda on-line, in formato elettronico.
2. Il candidato che non presenta la certificazione medica entro il termine di scadenza del bando è tenuto a sostenere l'accertamento linguistico e le prove d'esame senza gli strumenti di ausilio e i tempi aggiuntivi richiesti.

Art. 8 – DICHIARAZIONE PER IL CANDIDATO AFFETTO DA DSA

1. L'Università, al fine di garantire pari trattamento nello svolgimento delle prove concorsuali, ai sensi del D.M. 12 novembre 2021, assicura a tutti i soggetti con DSA l'adozione di misure adeguate consistenti nella possibilità di:



- a) sostituire le prove scritte con un colloquio orale avente il medesimo contenuto delle prime, nel caso in cui la documentazione presentata attesti una grave e documentata disgrafia e disortografia;
 - b) utilizzare a titolo compensativo i seguenti strumenti:
 - programmi di video scrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale, nei casi di disgrafia e disortografia;
 - programmi di lettura vocale, nei casi di dislessia;
 - la calcolatrice, nei casi di discalculia;
 - ogni altro ausilio tecnologico giudicato idoneo dalla commissione giudicatrice;
 - c) concedere tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove, comunque, non superiori al 50% del tempo assegnato per le stesse.
2. L'adozione delle predette misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione allegata dal candidato alla domanda di partecipazione.
 3. Qualora per esigenze organizzative e/o economiche non sia possibile garantire gli strumenti compensativi richiesti sarà definita una misura alternativa di uguale valore compensativo.
 4. Il candidato affetto da disturbi specifici di apprendimento (DSA) deve:
 - fare richiesta, nell'istanza di partecipazione al concorso, di sostituire le prove scritte con un colloquio orale, degli strumenti compensativi di cui necessita e dell'eventuale prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle prove;
 - produrre, entro il termine di scadenza del bando, copia dell'apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica, di cui all'articolo 2 del D.M. 9-11-2021 succitato, allegandola alla domanda online, in formato elettronico, **a pena di decadenza dal beneficio**.
 5. Il candidato che non presenta la certificazione entro il termine di scadenza del bando è tenuto a sostenere l'accertamento linguistico e le prove d'esame senza la misura dispensativa o gli strumenti compensativi richiesti.

Art. 9 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – TERMINE E MODALITÀ

1. La domanda di ammissione, **prodotta esclusivamente tramite procedura telematica**, deve pervenire entro le ore **17.00 del giorno 28 aprile 2025**.
2. La procedura informatica di presentazione delle domande verrà disattivata tassativamente alle ore 17:01 della suddetta data e, pertanto, dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della domanda di partecipazione.
3. La presentazione della domanda con modalità diversa da quella indicata al successivo articolo 11 costituisce **motivo di esclusione dalla procedura concorsuale**.
4. La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet a decorrere dal giorno **25 marzo 2025**, data di pubblicazione del bando di concorso.

Art. 10 – CONTRIBUTO DI AMMISSIONE

1. Il candidato deve, **entro il termine di scadenza del bando (28 aprile 2025)**, **pena l'ammissione con riserva al concorso**, effettuare un **versamento**, non rimborsabile, dell'importo di **euro 10,00** (dieci), che deve avvenire esclusivamente con sistemi di pagamento elettronici, accedendo al



seguinte link: [Pagamenti all'Ateneo | Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste \(univda.it\)](https://pagamenti.univda.it).

2. Il candidato deve seguire le istruzioni indicate nella sezione denominata “2. Pagamenti spontanei”, selezionando come *codice tributo* l'opzione “**Contributo ammissione concorso**” e deve indicare la seguente causale di pagamento: “**Cognome e Nome del candidato - Contributo per concorso Collaboratore amministrativo contabile**”.
3. All'atto della compilazione della domanda on-line di partecipazione al concorso, di cui al successivo articolo 11, il candidato che abbia già provveduto al pagamento deve allegare alla domanda la ricevuta, caricando il relativo file.
4. Il controllo dell'avvenuto pagamento è effettuato d'ufficio.

Art. 11 – PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE

1. Per procedere alla compilazione della domanda on-line di partecipazione al concorso, i candidati devono registrarsi utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina della piattaforma Pica: <https://pica.cineca.it/univda/pta-c2-2025-ammcont/>. Al riguardo i candidati sono invitati a consultare le linee guida di compilazione, disponibili alla pagina: https://www.univda.it/tipologia_bando/bandi-di-concorso-per-personale-amministrativo/.
2. All'applicazione informatica è possibile accedere tramite SPID, scegliendo dalla pagina delle federazioni disponibili l'ente Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste; in alternativa all'accesso tramite SPID, l'applicazione richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al presente bando.
3. Entro il termine di scadenza di presentazione della domanda, il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso verrà certificata dal sistema informatico mediante ricevuta, che verrà automaticamente inviata via e-mail. Allo scadere del termine fissato dal presente bando, il sistema non permetterà più la compilazione della domanda. Si considera presentata nei termini, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione confermata ed accettata dal sistema entro le ore **17.00 del giorno 28 aprile 2025**.
4. In caso di accesso tramite SPID, non verrà richiesta alcuna firma in fase di presentazione della domanda. In caso di accesso al sistema con un'altra modalità, la presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa mediante firma digitale o autografa, secondo quanto indicato nel foglio riepilogativo dell'applicazione informatica.
5. Solo ed esclusivamente in caso di comprovata impossibilità tecnica, dovuta a momentanee sospensioni del servizio per esigenze tecniche, l'Ateneo si riserva di accettare la domanda di ammissione tramite pec, personalmente intestata al candidato, inviata all'indirizzo protocollo@pec.univda.it e, in ogni caso, entro la data di scadenza del bando, contattando preventivamente l'Ufficio Personale tecnico amministrativo.
6. Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici, il candidato è tenuto ad utilizzare il riferimento al supporto tecnico presente nella pagina di compilazione della domanda.
7. L'Ateneo effettua idonei controlli, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.



8. Le domande di partecipazione devono pervenire, **pena l'esclusione**, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione dell'estratto di Bando nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Pertanto, la data di scadenza del presente bando è fissata per le ore 17:00 (ora italiana) del giorno **28 aprile 2025**.

Art. 12 – ESCLUSIONI DAL CONCORSO

1. L'esclusione dal concorso è prevista nei seguenti casi:
 - a) mancato possesso dei requisiti richiesti all'articolo 4;
 - b) omissione nella domanda di partecipazione al concorso delle dichiarazioni prescritte dal precedente articolo 6, comma 1, lettere a), h), i), j) e m);
 - c) presentazione della domanda con modalità diversa da quella indicata all'articolo 9;
 - d) mancata regolarizzazione della domanda di partecipazione al concorso nei termini di cui all'articolo 13, nel caso di ammissione con riserva, compreso l'omesso versamento del contributo di ammissione di cui all'articolo 10;
 - e) mancata consegna della copia della dichiarazione di equipollenza o della copia del modulo di richiesta di equipollenza o equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero, unitamente alla ricevuta di spedizione (articolo 5), entro il termine di scadenza del bando.
2. L'esclusione è comunicata al candidato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite posta elettronica certificata, personalmente intestata al candidato, se dichiarata nella domanda di partecipazione, oppure con consegna a mano.
3. L'Ateneo non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni afferenti alla procedura concorsuale dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione né per eventuali ritardi dovuti a disguidi postali o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 13 – AMMISSIONI E AMMISSIONI CON RISERVA

1. La comunicazione dell'elenco dei candidati ammessi, dei candidati ammessi sotto condizione e dei candidati ammessi con riserva, con la specificazione delle integrazioni necessarie e la data entro la quale sanare le irregolarità, è pubblicata sul sito istituzionale dell'Università della Valle d'Aosta, www.univda.it, nella sezione *Ateneo - Bandi, avvisi e appalti – Bandi di concorso per personale amministrativo*, e all'Albo online di Ateneo **il giorno 06 maggio 2025**. La data di pubblicazione all'Albo online di Ateneo ha valore di comunicazione diretta ai destinatari.
2. Il candidato ammesso con riserva, entro il **termine perentorio di dieci giorni, a pena di esclusione**, decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo online di Ateneo dell'elenco di cui al punto precedente, deve sanare le irregolarità riscontrate mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazione da presentare all'Ufficio Sistemi Informatici e Gestione documentale o, nel solo caso di ammissione con riserva per omesso versamento del contributo di ammissione di cui all'articolo 10 del bando, mediante versamento del contributo stesso e presentazione della ricevuta di pagamento, con una delle seguenti modalità:
 - consegna a mano all'Ufficio Sistemi Informatici e Gestione documentale, Via Monte Vodice s.n.c. – 11100 Aosta, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00;
 - spedizione a mezzo raccomandata A/R all'Ufficio Sistemi Informatici e Gestione documentale, Via Monte Vodice s.n.c. – 11100 Aosta;



- invio con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo **protocollo@pec.univda.it** tramite la **casella PEC personalmente intestata al candidato**.
- 3. La dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui al precedente comma 2, deve pervenire all'Ufficio Sistemi Informatici e Gestione documentale, qualunque sia il mezzo scelto per l'inoltro, **a pena di esclusione dal concorso**, entro il termine ultimo indicato nella comunicazione di cui al comma 1. La data di acquisizione delle dichiarazioni sostitutive è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto a cura del personale dell'Ufficio Sistemi Informatici e Gestione documentale. Se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.
- 4. Nel caso in cui il candidato ammesso con riserva, per omesso versamento del contributo di ammissione di cui all'articolo 10, non provveda al relativo pagamento entro il termine di cui al comma 2, lo stesso è **escluso dal concorso**.

Art. 14 – ACCERTAMENTO LINGUISTICO

1. Il candidato deve sostenere un esame preliminare consistente nell'accertamento della conoscenza della lingua italiana o francese. L'accertamento, effettuato sulla lingua diversa da quella scelta dal candidato nella domanda di ammissione al concorso per lo svolgimento delle prove d'esame di cui all'articolo 15, consiste in una prova scritta ed una prova orale riguardanti la sfera pubblica e la sfera professionale, strutturate secondo le modalità disciplinate con deliberazioni della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 4660, del 03 dicembre 2001, e n. 1501, del 29 aprile 2002.
2. La tipologia della prova è pubblicata sul II supplemento ordinario del Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 23, del 28 maggio 2002, nonché visionabile sul sito istituzionale della Regione Valle d'Aosta – Sezione concorsi. Le guide per il candidato utili alla preparazione delle prove sono state pubblicate sui supplementi I e II del Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 49, del 12 novembre 2002; le stesse sono, inoltre, in consultazione presso le biblioteche della Valle d'Aosta e visionabili sul sito istituzionale della Regione Valle d'Aosta– Sezione concorsi.
3. Il candidato che non riporta una votazione di almeno 6/10 in ogni prova, scritta e orale, non è ammesso alle prove d'esame di cui al successivo articolo 15.
4. Sono esonerati dall'accertamento linguistico:
 - a) (esclusivamente per l'accertamento della lingua francese) coloro che hanno conseguito il **diploma di maturità valido per l'iscrizione all'università in una scuola della Valle d'Aosta a partire dall'anno scolastico 1998/1999**, qualora la sezione riservata all'attestazione della piena conoscenza della lingua francese riporti la relativa votazione;
 - b) coloro che sono in possesso di un **accertamento valido alla data del 13 marzo 2013** (data di entrata in vigore del Regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1), superato in concorsi, selezioni o procedure non concorsuali per la “categoria C – posizioni C1 e C2” o per la “categoria D/Qualifica unica dirigenziale”, banditi dall'Amministrazione regionale, dagli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, dagli enti locali e loro forme associative, dall'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste (per il personale tecnico-amministrativo) o dall'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (in quest'ultimo caso l'accertamento deve essere stato effettuato con le stesse modalità previste per gli enti di cui all'art. 1 del Regolamento regionale n. 1/2013). In tal caso nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a specificare l'ente ed il relativo concorso, selezione o procedura non concorsuale nel quale ha superato la prova di accertamento della lingua e l'anno in cui l'ha superata.



L'accertamento linguistico, superato **in data anteriore al 13 marzo 2013**, conserva, ai fini dell'esonero:

- **validità permanente** per il personale assunto a tempo indeterminato (articolo 7, comma 6, Regolamento regionale n. 6/1996);
- **validità permanente** per i soggetti, ivi compreso il personale assunto a tempo determinato, che abbiano superato l'accertamento e che abbiano frequentato i corsi di aggiornamento linguistico, con periodicità quadriennale e durata minima di venti ore (articolo 7, comma 7, Regolamento regionale n. 6/1996, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del Regolamento regionale n. 1/2008);
- **validità di quattro anni** negli altri casi.

L'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, superato presso l'Amministrazione regionale o uno degli enti di cui all'articolo 1 del Regolamento regionale n. 1/2013, valido alla data del 13 marzo 2013, conserva validità permanente ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del Regolamento regionale n. 1/2013;

- c) coloro che hanno superato la prova in concorsi, selezioni o procedure non concorsuali per la "categoria C – posizioni C1 e C2" o per la "categoria D/Qualifica unica dirigenziale", banditi dall'Amministrazione regionale, dagli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, dagli enti locali e loro forme associative, dall'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste (per il personale tecnico-amministrativo) o dall'Azienda regionale sanitaria USL (in quest'ultimo caso l'accertamento deve essere stato effettuato con le stesse modalità previste per gli enti di cui all'articolo 1 del Regolamento regionale n. 1/2013) **successivamente alla data del 13 marzo 2013** (data di entrata in vigore del Regolamento regionale n. 1/2013). In tal caso nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a specificare l'ente e il relativo concorso, selezione o procedura non concorsuale nel quale ha superato la prova di accertamento della lingua e l'anno in cui l'ha superata;
- d) coloro che sono in possesso del diploma DELF B2 (Diplôme d'études en langue française) o DALF C1 o C2 (Diplôme approfondi de langue française). Nel caso tale diploma sia stato conseguito presso un istituto privato (es. Alliance française) occorre consegnare l'attestato, di cui l'Ufficio Personale tecnico-amministrativo farà una copia autentica entro il giorno della prova orale;
- e) coloro che sono in possesso della certificazione di superamento della prova di accertamento linguistico di cui alla Legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione).
5. È soggetto ad esonero o a prove differenziate il candidato cui sia stata riconosciuta una tipologia di invalidità indicata dalla tabella pubblicata sul sito istituzionale della Regione: www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi/guida_accertamento_linguistico_i.asp., approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 4660/2001, da comprovarsi con idonea documentazione da allegare alla domanda di partecipazione secondo le modalità indicate all'articolo 7 del bando.
6. Il candidato con disabilità psichica o sensoriale, associata a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto, accertata dalla commissione di cui all'articolo 4 della Legge n. 104/1992, è esonerato dalla prova di accertamento linguistico. Il candidato deve allegare alla domanda di partecipazione al concorso apposita certificazione medica dalla quale sia possibile comprendere la tipologia di disabilità ai fini di accordare o meno l'esonero, con le modalità indicate all'articolo 7 del bando.
7. Il candidato è tenuto a dichiarare ogni elemento utile a comprovare l'esonero dall'accertamento linguistico preliminare; in caso contrario è ammesso con riserva; se lo stesso non provvede a sanare



l'irregolarità riscontrata entro il termine assegnatogli è tenuto a sostenere l'accertamento linguistico.

8. L'accertamento linguistico conseguito con esito positivo presso l'Amministrazione regionale, gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, gli enti locali e loro forme associative, l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste (per il personale tecnico-amministrativo) e presso l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (in quest'ultimo caso l'accertamento deve essere stato effettuato con le stesse modalità previste per gli enti di cui all'articolo 1 del Regolamento regionale n. 1/2013) o il conseguimento di un diploma di cui alla lettera d) del comma 4 del presente articolo, successivamente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso (**28 aprile 2025**) deve essere comunicato dal candidato all'Ufficio Personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, entro il giorno antecedente l'inizio delle prove di accertamento linguistico, al fine di poter beneficiare dell'esonero; in caso contrario, il candidato deve risostenere la prova. Il candidato è tenuto a specificare l'ente ed il relativo concorso, selezione o procedura non concorsuale nel quale ha superato la prova di accertamento della lingua e l'anno in cui l'ha superata.
9. L'accertamento linguistico, conseguito con esito positivo, conserva validità permanente per l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste e per tutti gli enti di cui all'articolo 1 del Regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 e presso l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta, in relazione alla categoria C – posizioni C1 e C2 ed alle categorie/posizioni inferiori.

Art. 15 – PROVE D'ESAME

1. Le prove d'esame del concorso comprendono:
 - a) una **prova scritta** teorica o per test bilanciati, con quesiti a risposta multipla da risolvere in un tempo determinato, o con quesiti a risposta aperta, o di carattere teorico-pratico, consistenti nella risoluzione di uno o più problemi, secondo i criteri che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice, sulle seguenti materie:
 - Diritto amministrativo, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:
 - l'atto amministrativo;
 - i principi generali dell'azione amministrativa;
 - il procedimento amministrativo;
 - l'accesso ai documenti amministrativi.
 - Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, nel testo vigente;
 - Manuale di Contabilità e gestione dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, nel testo vigente;
 - b) una prova orale, vertente sulle materie oggetto della prova scritta nonché sulle seguenti materie:
 - Statuto dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, nel testo vigente;
 - Regolamento didattico di Ateneo, nel testo vigente, con riferimento al Titolo I, Capo I e Capo II.



Art. 16 – INFORMAZIONI INERENTI ALLE PROVE D'ESAME

1. Il diario e il luogo delle prove del concorso (articoli 14 e 15), stabiliti dalle Commissioni esaminatrici, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Università della Valle d'Aosta www.univda.it, nella sezione *Ateneo - Bandi, avvisi e appalti – Bandi di concorso per personale amministrativo* il **giorno 09 maggio 2025**. La pubblicazione sul sito web di Ateneo ha valore di comunicazione diretta ai destinatari ed il termine dei 15 giorni di preavviso da garantire ai candidati si calcola a partire dalla data della suddetta pubblicazione. Ai candidati non saranno inviate lettere di convocazione.
2. L'ammissione ad ogni prova d'esame successiva è resa pubblica mediante affissione dell'elenco degli idonei nella sede dell'Università della Valle d'Aosta, sita in Strada Cappuccini, n. 2/A ad Aosta, e mediante contestuale pubblicazione sul sito istituzionale dell'Università della Valle d'Aosta www.univda.it, nella sezione *Ateneo - Bandi, avvisi e appalti – Bandi di concorso per personale amministrativo*.
3. La valutazione di ogni prova d'esame è espressa in decimi. L'ammissione ad ogni prova successiva è subordinata al superamento della prova precedente. Ogni prova si intende superata con una votazione minima di 6/10.
4. Il candidato che non si presenta a sostenere le prove del concorso, nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, è dichiarato decaduto dalla procedura stessa, quale ne sia stata la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà del singolo. Il candidato non può chiedere alcuna variazione al calendario delle prove medesime.
5. Il candidato deve presentarsi a tutte le prove concorsuali munito di un documento di identità personale in corso di validità.

Art. 17 – TITOLI CHE DANNO LUOGO A PREFERENZA

1. Agli effetti della formazione della graduatoria, in caso di parità di merito i titoli di preferenza sono:
 - a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
 - b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
 - c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
 - d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - e) gli orfani di guerra;
 - f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
 - g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - h) i feriti in combattimento;
 - i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosi;
 - j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
 - k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
 - l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - m) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
 - n) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
 - o) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
 - q) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;



- r) gli invalidi ed i mutilati civili;
- s) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
- 2. In armonia con quanto previsto dall'articolo 38, comma 3, della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), a parità di merito e di titoli di preferenza di cui al precedente comma, sono preferiti:
 - a) i residenti in Valle d'Aosta dalla nascita, gli emigrati valdostani ed i figli degli emigrati valdostani;
 - b) i residenti in Valle d'Aosta da almeno dieci anni.
- 3. Ad ulteriore parità è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 18 – GRADUATORIA

- 1. Il punteggio finale, utile alla stesura della graduatoria, è dato dalla somma delle valutazioni ottenute dai candidati in ciascuna prova d'esame di cui all'articolo 15 del bando, con esclusione dell'accertamento linguistico preliminare.
- 2. Al termine della procedura concorsuale, gli atti e la graduatoria ufficiosa sono rimessi dal Presidente della Commissione al Direttore generale per l'approvazione della graduatoria. Il Direttore generale, con proprio atto, approva la graduatoria di merito che è pubblicata sul sito istituzionale dell'Università della Valle d'Aosta www.univda.it, nella sezione *Ateneo - Bandi, avvisi e appalti – Bandi di concorso per personale amministrativo*, e nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta. La graduatoria è, inoltre, pubblicata nell'Albo online di Ateneo per trenta giorni consecutivi.
- 3. La graduatoria ha validità triennale dalla data di approvazione della stessa. Entro tale termine l'Università della Valle d'Aosta si riserva la facoltà di utilizzarla sia per l'eventuale copertura di posti di collaboratore amministrativo-contabile che si rendessero successivamente vacanti e disponibili sia per le assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato di tale profilo professionale, nell'ambito degli organici di altro Ente convenzionato ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1.
- 4. Il candidato chiamato ad assumere servizio a tempo determinato che rinunci per due volte consecutive è collocato nell'ultima posizione utile della graduatoria.

Art. 19 – CONTROLLI SUL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

- 1. L'Università può procedere ad effettuare i debiti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisendo d'ufficio i relativi dati presso le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi che li detengono, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, nel testo vigente.
- 2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel testo vigente, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 20 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO

- 1. Il candidato dichiarato vincitore del concorso nonché i candidati chiamati, eventualmente, ad assumere servizio sono invitati nel termine di trenta giorni, prorogabili di ulteriori trenta giorni per giustificati motivi, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.



Art. 21 – PERIODO DI PROVA

1. Il contratto individuale di lavoro prevede l'effettuazione di un periodo di prova di sei mesi. Ai fini del compimento del suddetto periodo si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
2. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Università deve essere motivato.
3. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
4. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
5. Nel caso in cui il lavoratore assunto sia già titolare di un posto presso un Ente del comparto, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'Ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti o di mancato superamento del periodo di prova rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un Ente di diverso comparto il cui contratto preveda analoga disciplina.

Art. 22 – DECADENZA DALLA GRADUATORIA

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato all'articolo 20 del bando, o in mancanza dei requisiti prescritti, il Direttore generale dispone, con proprio provvedimento, la decadenza dalla graduatoria.

Art. 23 – DIRITTO DI ACCESSO

1. Il candidato ha facoltà di esercitare il diritto di accesso agli elaborati delle prove, alla conclusione del procedimento concorsuale, ai sensi della Legge n. 241/90, nel testo vigente, con le modalità ivi previste.

Art. 24 – NORME APPLICABILI

1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le norme previste per l'assunzione in servizio del personale di cui alla Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, e di cui al Regolamento per la disciplina dell'accesso, delle modalità e dei criteri per l'assunzione del personale tecnico-amministrativo e dei dirigenti presso l'Università della Valle d'Aosta e loro successive modificazioni nonché le norme previste dal Testo di Accordo delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie per il Comparto unico della Valle d'Aosta, sottoscritto il 13 dicembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 25 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY

1. Il Titolare del trattamento è l'Università della Valle d'Aosta – Strada Cappuccini n. 2A – 11100 Aosta – protocollo@univda.it – protocollo@pec.univda.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile all'indirizzo: rpdp@univda.it.
2. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti



presso l'Università, per le finalità di gestione del presente procedimento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario ai fini della gestione della procedura concorsuale nonché per il candidato vincitore dell'assunzione in servizio, della stipulazione e della gestione del contratto di lavoro. I dati personali sono pertanto conferiti dall'interessato per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri dell'Ateneo. L'Università tratterà i dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti salvi i termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti. I dati potranno essere comunicati a enti pubblici e privati o autorità competenti, al fine di adempiere ad obblighi di legge o regolamenti, nonché di consentire il regolare svolgimento del rapporto di lavoro.

3. L'interessato gode dei diritti di cui alla predetta normativa, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge o di richiedere la limitazione del trattamento, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università. L'interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo alle competenti autorità di controllo.

Art. 26 – INFORMAZIONI VARIE

1. Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Personale tecnico amministrativo dell'Università della Valle d'Aosta, sito in Strada Cappuccini n. 2A, ad Aosta, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (Tel. 0165/1875260; mail personaleta@univda.it).

Aosta, 25 marzo 2025

IL DIRETTORE GENERALE
Lucia Ravagli Ceroni
(firmato digitalmente)